

N. 214/16 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta da

Dott. Alvaro Vigotti Presidente
Dott. Marina Aicardi Consigliere rel.
Dott. Roberto Belle' Consigliere

nella pubblica udienza del 7 luglio 2017 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

sull'appello proposto da:

 (C.F. ) elettivamente
domiciliato in  presso e nello studio dell'Avv. Alessio
Iop (C.F. ; pec:  it) che
lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo di primo
grado

appellante

CONTRO

INPS (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato in Genova, piazza della Vittoria, 6r,
presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv.
 (c.f.  pec:
 it) per procura generale alle liti



pensionamento nel luglio 2006 con 35 anni di anzianità contributiva; che fino al 31/12/1992 aveva svolto mansioni che avevano comportato il contatto quotidiano e continuo con l'amianto; che, in particolare, aveva lavorato presso il Deposito di San Quirico, alle sale Pompe del Porto Petroli e a bordo di petroliere adibite al trasporto di oli combustibili pesanti scaldati a 50/60° C; che in data 15/3/2001 aveva presentato domanda all'Inail per ottenere la dichiarazione di esposizione all'amianto, ma la domanda non era stata accolta; che in data 12/11/2013 aveva presentato all'Inps domanda per ottenere la moltiplicazione per il coefficiente 1,5 del periodo in cui aveva svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto, domanda che era stata respinta. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dall'art. 13 ottavo comma L. 257/92 in relazione al periodo 1 gennaio 1981 - 31 dicembre 1992, con condanna dell'Inps a rivalutare, mediante applicazione del coefficiente 1,5, ai fini contributivi e pensionistici l'intero periodo suddetto.

Si costituiva l'Inps che eccepiva la prescrizione e, in subordine, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.

Con sentenza del 6/11/2015 il Tribunale di Genova respingeva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.

Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendone l'integrale riforma in quanto l'istituto della prescrizione non era applicabile al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/92. Osservava poi l'appellante che, a voler ritenere applicabile la prescrizione



decennale anche con riferimento al beneficio in questione, comunque non poteva farsi decorrere il termine da data anteriore al pensionamento dell'assicurato e non, come ritenuto dal primo giudice, da quando il lavoratore aveva consapevolezza dell'esposizione all'amianto. L'appellante chiedeva, quindi, l'ammissione delle prove orali già dedotte in primo grado, riproponeva le istanze ex art. 210 c.p.c. e, in subordine, chiedeva l'espletamento di C.T.U.

Si costituiva l'Inps che eccepiva l'inammissibilità dei motivi d'appello perché non specifici. Negava l'imprescrittibilità del beneficio in questione, richiamando a tal fine molteplici pronunce della Suprema Corte e una pronuncia di questa Corte del 2016. In ordine alla decorrenza della prescrizione criticava la già citata pronuncia di questa Corte che aveva affermato che il *dies a quo* della prescrizione del diritto in questione non poteva decorrere da data anteriore al pensionamento dell'assicurato, rilevando che l'orientamento di legittimità era inequivocabile in quanto la Suprema Corte aveva reiteratamente affermato che il termine decennale della prescrizione doveva decorrere dal momento in cui era sorta nel lavoratore – a prescindere dal fatto che egli fosse o meno pensionato e da quando – la consapevolezza della esposizione all'amianto. In linea di fatto evidenziava che nel caso di specie la consapevolezza dell'esposizione era sorta nel momento in cui l'appellante aveva proposto all'INAIL la domanda amministrativa per ottenere la dichiarazione di esposizione all'amianto. In subordine affermava l'infondatezza della domanda in quanto nel periodo in



contestazione l'appellante aveva sempre svolto mansioni di impiegato tecnico ed in quanto il parere CONTARP 19.3.2002 aveva escluso in linea generale che negli ambienti di lavoro in questione vi fosse un'esposizione all'amianto superiore alle soglie consentite dalla legge.

Con ordinanza del 7/10/2016 questa Corte ammetteva parzialmente le prove per testi dedotte da parte appellante nel ricorso ex art. 414 c.p.c.

Espletate le prove orali veniva disposta CTU.

Con provvedimento fuori udienza del 17/5/2017 venivano convocate le parti per l'udienza del 31/5/2017, a tale udienza la causa veniva rinviata all'udienza del 30/6/2017 per la discussione in punto prescrizione. Con ordinanza del 30/6/2017 questa Corte, ritenuta preliminare la decisione della questione di prescrizione, revocava il provvedimento con cui era stata disposta la C.T.U. e rinviava per la discussione all'udienza del 7/7/2017. All'udienza del 7/7/2017, ascoltate le conclusioni delle parti, questa Corte emetteva l'allegato dispositivo.

. * . * .

Preliminarmente si evidenzia che nella sostanza e' stato rispettato il disposto del novellato art. 434 cod. proc. civ. in quanto dalla lettura dell'atto d'appello risultano sia le parti della sentenza impugnata, sia gli errori commessi dal tribunale e come debbano essere emendati.

Nel merito l'appello e' infondato e, come tale, non merita accoglimento.

Infatti e' vero che questa Corte in altre precedenti pronunce (v. in particolare la sentenza n. 100/2016 del 6/5/2016) ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva "*decorre*



certamente da quando il titolare ha conoscenza dei relativi presupposti – e non mai prima, sicché sul punto si aderisce a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2773; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351 ndr) – ma solo quando i beni della vita che ne costituiscono gli effetti ed il contenuto possano essere in concreto perseguiti e quindi soltanto dal momento di maturazione dei presupposti del diritto a pensione".

Tuttavia non può ignorarsi che nel frattempo e' intervenuta la pronuncia della Suprema Corte n. 2856/2017 la quale ha così affermato: "*Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. 16. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). 17. Da tanto consegue che non è immune da censure la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto la piena consapevolezza dei fatti che connotano il diritto azionato con riferimento al periodo 15 novembre 1953 - 31 dicembre 1996, coincidente con il pensionamento del lavoratore (dal gennaio 2010) anzichè con l'istanza*



amministrativa inoltrata fin dal maggio 1997, per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione per il predetto periodo, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza dell'esposizione. 18. Neppure assume natura di atto interruttivo della prescrizione la successiva domanda presentata all'INAIL, nel giugno 2005, in considerazione del rilievo che trattasi di atto non destinato all'ente previdenziale debitore della prestazione".

E ritiene questa Corte di doversi adeguare a tale pronuncia che ha individuato espressamente come momento da cui va fatta decorrere la prescrizione decennale quello in cui e' stata presentata l'istanza amministrativa per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza dell'esposizione.

Poiché l'appellante ha presentato la domanda amministrativa all'Inail in data 15/3/2001 e ha richiesto la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto all'Inps solo in data 12/11/2013, ne consegue che merita integrale conferma la sentenza impugnata che ha ritenuto l'intervenuta prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva in quanto al momento della presentazione della domanda all'Inps erano trascorsi oltre dieci anni da quando l'appellante aveva presentato la domanda amministrativa all'Inail. In particolare giova precisare che, così come ritenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2017 già citata, poiché ciò che rileva ai fini della individuazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione e' la consapevolezza di esser stato esposto all'amianto, nell'individuare il momento iniziale della decorrenza della



prescrizione va fatto riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa all'Inail, trattandosi di atto idoneo a rivelare detta consapevolezza, e non anche alla data in cui la domanda e' stata respinta o accolta parzialmente da parte dell'Inail.

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali di merito anche di questa stessa Corte si ritiene sussistano le condizioni per addivenire ad una compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.

La reiezione dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge l'appello;
- 2) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado.

Dichiara sussistenti a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 essendo stato integralmente respinto l'appello.

Genova, 7/7/2017

Il Consigliere est.
Marina Aicardi

Il Presidente
Alvaro Vigotti

